

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 27

BOTTICI, FENU, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 27-bis

(Modifiche al Fondo di cui all'articolo 1, comma 493 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145).

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 494, dopo le parole: "per atto tra vivi" sono aggiunte le seguenti "; nei casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni od obbligazioni da questi detenute";
 - b) al comma 496, dopo le parole: "del costo di acquisto," sono aggiunte le seguenti: "in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo medio, in caso di più acquisti," e dopo le parole "inclusi gli oneri fiscali" sono aggiunte le parole "sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni,";
 - c) al comma 502-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma presentano idonea documentazione del Paese di residenza attestante i prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare."."

27.0.2

BOTTICI